

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. II

n. 13

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, BARBIERI, SALVI, GUERZONI, TRONTI, PELLEGRINO, PEDRAZZI CIPOLLA, FABJ RAMOUS, FRANCHI e PINNA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1992

Modifica dell'articolo 135 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI - Gli istituti che nel loro complesso compongono il sistema delle immunità previste dall'articolo 68 della Costituzione conoscono, com'è noto, un momento di crisi profonda; in particolare l'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari, che, nato originariamente come garanzia del Parlamento nei confronti del potere esecutivo e di quello giudiziario, ha assunto, per l'uso che ne è stato fatto, connotati di un privilegio che assai spesso appare irragionevole e discriminatorio.

Numerose iniziative di modifiche dell'articolo 68 della Costituzione già si ebbero nella IX e nella X legislatura; non giunsero però a definitiva approvazione.

All'inizio di questa XI legislatura sono state, quindi, presentate numerose proposte di modifica costituzionale che, ferma re-

stando la garanzia della insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68, tendono a restringere l'ambito della cosiddetta inviolabilità e ad abolire o almeno a modificare profondamente l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Le varie proposte, come è noto, sono state esaminate nella sede referente da una Commissione speciale istituita dall'Assemblea della Camera dei deputati in data 12 maggio 1992. Il testo approvato dalla Commissione è stato discusso ed approvato con modifiche dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1992; e costituisce ora il testo del disegno di legge costituzionale n. 499 all'esame della 1ª Commissione (Affari costituzionali, ecc.) del Senato.

La riforma approvata dalla Camera ha suscitato, in sede politica e in sede scientifica e comunque nella pubblica opinione,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

notevoli perplessità; ma quale che sia la valutazione che tali perplessità potranno ricevere nella sede propria, appare comunque fondato il giudizio che le modifiche apportate all'istituto dell'autorizzazione a procedere non hanno quella incisività e quel vasto respiro che dovrebbero essere propri di ogni modifica della Carta fondamentale della Repubblica.

Vero è, infatti, che al raggiungimento di risultati abbastanza vicini a quelli cui perviene il disegno di legge costituzionale in questione, potrebbe giungersi attraverso uno strumento minore e notevolmente più rapido, costituito da una modifica delle norme che disciplinano l'istituto all'interno dei regolamenti delle Camere: così affidando alla modifica dell'articolo 68 il compito di una più incisiva riforma che resta indubbiamente necessaria.

Il rapido raggiungimento di risultati che conformerebbero l'istituto in termini abbastanza vicini alle scelte operate con il disegno di legge costituzionale n. 499, consentirebbe infatti un più sereno e approfondito esame di una modifica costituzionale che, com'è per ora formulata, non appare pienamente soddisfacente e del tutto persuasiva.

Sono queste le ragioni che muovono la presente proposta di modifica dei commi da 7 a 13 dell'articolo 135 del Regolamento del Senato.

La proposta:

a) amplia lo spazio deliberativo assegnato alla Giunta da trenta a sessanta giorni, ma contiene nel termine complessivo di novanta giorni il termine entro cui il Senato deve deliberare, nel senso che ove la deliberazione non intervenga l'autorizzazione si intenderà comunque concessa; si propone cioè l'introduzione nella materia dell'istituto del cosiddetto silenzio-assenso, apparendo possibile che in sede regolamentare l'organo parlamentare determini di

attribuire *concludenza* ad un proprio atteggiamento di inerzia; e senza per ciò incidere sull'attuale norma dell'articolo 68 della Costituzione che nel prevedere come necessaria l'autorizzazione della Camera cui il parlamentare appartiene, nulla dice sulla forma dell'atto autorizzativo e pertanto non esclude che per scelta autonoma e generale della singola Camera l'atto medesimo possa esprimersi anche in forma silente;

b) consente che il termine si interrompa una sola volta ove la Giunta si avvalga del potere di richiedere tramite il Ministro competente documenti o chiarimenti all'Autorità procedente; possibilità che, già in parte prevista dall'attuale Regolamento, tende a strutturare l'istituto in termini di corretta e fattiva cooperazione tra i poteri dello Stato;

c) tende a far sì che le determinazioni finali assunte dal Senato sulla richiesta di autorizzazione, ove non espresse nelle forme del silenzio-assenso, siano sempre motivate, mediante recepimento di un principio (espresso nel nuovo comma 11) già presente nell'attuale Regolamento della verifica dei poteri; il principio varrebbe a consentire la possibilità di un controllo democratico delle ragioni che sorreggono il diniego di autorizzazione, come invece ora non avviene quando proposte di concessione dell'autorizzazione formulate dalla Giunta, vengono rigettate dall'Assemblea a voto segreto;

d) modellandosi sui contenuti del disegno di legge costituzionale n. 499, condiziona il diniego dell'autorizzazione ad un voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; il principio è mitigato, con la previsione di un *quorum* minore (maggioranza semplice) per le domande di autorizzazione concernenti la così detta inviolabilità del parlamentare e cioè la sua sottoposizione a perquisizione personale o a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 135 i commi da 7 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che, per una sola volta, richieda tramite il Ministro competente documenti o chiarimenti all'Autorità procedente. In tale ipotesi l'esame della domanda resta sospeso e il termine di sessanta giorni inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione da parte della Giunta dei documenti o dei chiarimenti richiesti.

8. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

9. Decorso inutilmente i termini previsti nel comma 7, la domanda viene inserita nel calendario o nello schema dei lavori in corso dell'Assemblea.

10. L'Assemblea delibera entro trenta giorni dalla formulazione della proposta o dalla scadenza dei termini previsti nel comma 7. Decorso inutilmente tale ulteriore termine l'autorizzazione a procedere si intende comunque concessa.

11. Se la Giunta propone la concessione dell'autorizzazione a procedere, l'Assemblea prende atto della proposta, salvo che sia presentata una proposta motivata di diniego da parte di venti senatori.

12. La proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere deve essere accolta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, salvo che riguardi domande di autorizzazione concernenti la sottoposizione di un senatore a perquisizioni personali o a provvedimenti restrittivi della libertà personale; sulla proposta di diniego di tali autorizzazioni l'Assemblea provvede con votazioni separate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le quali è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti - salvo quanto previsto nel comma 12, ultima parte - si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione».